

**BUSINESS INTEGRATION PARTNERS SPA**

***Documento illustrativo del Modello di  
organizzazione, gestione e controllo***

***PARTE I – Parte Generale***

***(D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)***

***Approvato con delibera del  
Consiglio di Amministrazione del 26 Febbraio 2016***

*CLB*

## Indice

Sezione 1 (Finalità e contenuti del d.lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento).....	4
§ 1. Premessa.....	4
§ 2. Quadro normativo di riferimento.....	5
Sezione 2 (Indicazioni in merito alla costruzione e alla struttura del modello, nel rispetto delle esigenze indicate dagli artt. 6, comma 2 e 7 del d.lgs. 231/01)	10
§ 3. Contenuti del Modello.....	10
§ 4. Individuazione delle Attività Sensibili (art. 6, comma 2, lett. a) .....	13
§ 5. Previsione di specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (art. 6, comma 2, lett. b) .....	16
§ 6. Gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c) .....	18
§ 7. Linee guida di comportamento e principi di condotta finalizzati alla prevenzione dei reati.....	21
§ 8. Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. b).....	27
§ 9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lett. d).....	29
§ 10. Divulgazione del Modello .....	31
§ 11 Sistema sanzionatorio (art. 6, comma 2, lett. e).....	32

## AGGIORNAMENTI DELLE VERSIONI

<b>Versione</b>	<b>Data</b>	<b>Motivo</b>	<b>Modifiche</b>
1	29 Aprile 2011	Nuova emissione	Nuova emissione
2	05 Ottobre 2012	Recepimento degli adeguamenti in "Modifiche"	Inserita trattazione dei Reati Ambientali e dei Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Introdotte precisazioni di tipo formale
3	26 Febbraio 2016	Aggiornamento per recepimento modifiche normative ed organizzative	Versione aggiornata <ul style="list-style-type: none"> <li>• con inserimento dei reati di               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Corruzione tra privati</li> <li>○ Autoriciclaggio</li> </ul> </li> <li>• Nuova formulazione del reato di falso in bilancio</li> <li>• Recepimento nuova struttura societaria a seguito scorporo ramo d'azienda e costituzione BIP Services Srl</li> </ul>

## PARTE I – Parte Generale

### *Sezione 1 (Finalità e contenuti del d.lgs. 231/01 e delle principali norme di riferimento)*

#### § 1. Premessa

Il presente documento descrive il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “**Modello**”) adottato da BUSINESS INTEGRATION PARTNERS S.p.A. (di seguito, “**BIP**” o la “**Società**”) ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche, il “**D.Lgs. 231/01**” o il “**Decreto**”).

Il Modello, illustrato nel presente documento, è costituito dall’insieme organico dei principi, regole e disposizioni relativi alla gestione ed al controllo dell’attività sociale e strumentali, tra l’altro, alla realizzazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo delle attività sensibili, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

Tali principi, regole e disposizioni possono essere scritti od orali, di applicazione generale o limitati a categorie di soggetti od individui, permanenti o temporanee.

In particolare tutti coloro che operano per la Società, nello svolgimento delle rispettive attività, si attengono:

- alle disposizioni legislative e regolamentari, italiane o straniere, applicabili nella fattispecie;
- alle previsioni dello Statuto sociale;
- al Codice etico (All. 1);
- alle disposizioni emanate ai fini del D.Lgs. 231/01, contenute nella Parte Speciale del presente documento (Parte II);
- alle normative, alle *policy* e agli ordini di servizio interni, con particolare riferimento alla Procedura del Sistema di Gestione per la qualità adottata dalla Società;
- alle altre deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

## Tutte le norme introdotte dalle fonti di cui sopra costituiscono il Modello.

Il presente documento illustra la funzione ed i principi del Modello e, in particolare, delle principali disposizioni finalizzate alla prevenzione della commissione o della tentata commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, atti di competenza dell'organo dirigente. In conformità a quanto previsto dal Decreto il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato e recepito la prima versione del Modello mediante apposita delibera del 29 Aprile 2011, che è stata poi oggetto di un primo aggiornamento approvato con delibera del 5 ottobre 2012. A seguito delle ulteriori integrazioni apportate dal legislatore al Decreto, e da modifiche organizzative intervenute il presente Modello è stato aggiornato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 26 Febbraio 2016

All'esito della menzionata delibera, i principi e le regole operative contenute nel presente Modello integrano il quadro organizzativo attualmente in vigore nella Società.

L'aggiornamento e le modifiche richiedono il medesimo *iter* previsto per l'approvazione del Modello stesso, salvo quanto previsto al paragrafo 8 del presente Modello.

## **§ 2. Quadro normativo di riferimento**

Il Decreto - adottato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia ha già da tempo aderito:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", introduce per la prima volta in Italia una peculiare forma di responsabilità amministrativa delle persone

giuridiche, società e associazioni (di seguito, gli “Enti”, ovvero singolarmente l’“Ente”) assimilabile, sotto diversi profili, ad una responsabilità di natura penale, per alcuni reati commessi nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:

1. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell’Ente;
3. persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati *sub* 1 e 2. (di seguito, collettivamente “**Soggetti Rilevanti**”).

La Società non risponde, invece, se i Soggetti Rilevanti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/01).

Tale responsabilità si cumula a quella della persona fisica che ha commesso il fatto illecito e rappresenta un radicale capovolgimento del principio tradizionalmente riconosciuto nel nostro ordinamento in virtù del quale “*societas delinquere non potest*”.

La nuova responsabilità introdotta dal Decreto mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l’interdizione dall’esercizio dell’attività, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il Decreto, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti (di seguito, i “**Reati**” e, singolarmente, il “**Reato**”), esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto). Il novero dei reati è stato successivamente ampliato, sino a ricomprendere:

- a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo, integrato ad opera della Legge 190/2012 e in parte modificato dalla Legge 119/2013 e dalla L. 69/2015);
- b) reati in materia di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto Legislativo introdotto dalla L. 48/08);
- c) reati in materia di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto Legislativo inseriti dalla

- c.d. Legge Sicurezza, Legge 15 luglio 2009, n. 94 e in parte modificato dalla Legge 62/2014);
- d) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto Legislativo introdotto dalla L. 409/01 e integrato ad opera dell'art. 15, comma 7, Legge 23 luglio 2009, n. 99);
  - e) reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
  - f) reati in materia societaria (art. 25-ter del Decreto Legislativo introdotto dal D. Lgs. 61/02 e in parte modificato dalla Legge 262/05 ed integrato ad opera della Legge 190/2012 e dalla L. 69/2015);
  - g) reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 7/03);
  - h) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 7/06);
  - i) reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 228/03 e in parte modificato dalla Legge 38/06, dal D. Lgs. n. 24/2014 e dal D. Lgs. 39/2014);
  - j) market abuse (art. 25-sexies del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 62/05);
  - k) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro (art. 25-septies del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 123/07 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/08);
  - l) reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto Legislativo introdotto dal D. Lgs. 231/07 e in parte modificato dalla Legge 186/2014);
  - m) reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);

- n) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto Legislativo introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116);
- o) reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto Legislativo introdotto dal D. Lgs. 121/11 e modificato dalla L. 68/2015);
- p) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto Legislativo introdotto dal D. Lgs. 109/2012);
- q) reati transnazionali, richiamati dall'art. 10 della Legge 146/2006.

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto Legislativo, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Altre fattispecie di Reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.

Nell'ipotesi in cui l'Ente risulti responsabile per i Reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'articolo 6 del Decreto prevede la possibilità per l'Ente di esimersi dai profili di responsabilità subordinatamente alla prova:

- (i) di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) di aver affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- (iii) che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- (iv) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.



Il D.Lgs. 231/01 attribuisce, quindi, per quanto riguarda la responsabilità degli Enti, un valore scriminante ai modelli di organizzazione e gestione nella misura in cui questi ultimi risultino, in base ad un giudizio espresso *ex ante* in adozione del criterio della prognosi postuma, idonei a prevenire i reati di cui al Decreto e, al contempo, vengano efficacemente attuati da parte dell'organismo dirigente.

Nello stesso modo, l'art. 7 del D.Lgs. 231/01 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati di persone sottoposte all'altrui direzione o vigilanza, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza. In ogni caso, l'inosservanza di detti obblighi di direzione o di vigilanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

## PARTE I – Parte Generale

### **Sezione 2 (Indicazioni in merito alla costruzione e alla struttura del modello, nel rispetto delle esigenze indicate dagli artt. 6, comma 2 e 7 del d.lgs. 231/01)**

#### **§ 3. Contenuti del Modello**

La Società, in coerenza con l'obiettivo della creazione e del mantenimento di un sistema di governance aderente ad elevati *standard* etici e, al contempo, garante di un'efficiente gestione dell'attività aziendale, ha adottato un modello di organizzazione e gestione in ottemperanza al disposto del D.Lgs. 231/01.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01, un modello di organizzazione e gestione deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare attività esposte al rischio di commissione di reati (cd. **Attività Sensibili**);
- b) prevedere specifici protocolli per programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in funzione della prevenzione del rischio (ossia in relazione ai reati da prevenire);
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- e) introdurre un adeguato sistema disciplinare per sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La Società ha definito gli elementi costitutivi del proprio Modello di organizzazione e gestione, tenendo conto delle specificità insite nella propria struttura organizzativa e nella propria attività di *business*.

La predisposizione del Modello è stata preceduta da una serie di attività propedeutiche e preparatorie suddivise in differenti fasi.

Una volta individuate le Attività Sensibili, si è proceduto alla definizione di alcune regole di comportamento volte alla prevenzione del rischio di compimento dei reati nel rispetto dei criteri generali indicati di seguito:

- assegnazione di poteri e responsabilità in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- presenza di regole etico-comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e l'integrità del patrimonio aziendale;
- tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali;
- presenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- presenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione degli accessi fisico-logici ai dati ed ai beni aziendali.

Ai fini dell'implementazione del Modello si è inoltre proceduto a:

- identificare l'Organismo di Vigilanza (Organismo di Vigilanza), attribuendogli specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello (cfr. paragrafo 9);
- definire i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (cfr. paragrafo 10);
- definire le attività di informazione, formazione, sensibilizzazione e diffusione delle regole comportamentali adottate (cfr. paragrafo 10);
- definire le disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello (cfr. paragrafo 11).

Il compito di vigilare sull'aggiornamento del Modello, in relazione a nuove ipotesi di Reato o ad esigenze di adeguamento che dovessero rivelarsi necessarie, è affidato dal Consiglio di Amministrazione all'Organismo di Vigilanza, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto.

È cura del Consiglio di Amministrazione procedere all'approvazione e all'attuazione del Modello. Per l'individuazione e la realizzazione delle attività funzionali all'attuazione del Modello esso si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'attuale struttura organizzativa di Bip SpA prevede l'esternalizzazione (di seguito anche: "outsourcing") di attività aziendali, o parti di esse, presso BIP Services Srl. In particolare, Bip SpA ha affidato a BIP Services Srl la gestione operativa delle attività inerenti l'organizzazione, la sicurezza, gli acquisti, i servizi operativi, i sistemi informativi, la gestione amministrativa del personale.

L'affidamento in outsourcing di tali attività è formalizzato attraverso la stipula di specifici contratti che consentono a Bip SpA di:

- assumere ogni decisione nell'esercizio della propria autonomia, conservando le necessarie competenze e responsabilità sulle attività relative ai servizi esternalizzati;
- mantenere conseguentemente i poteri di indirizzo e controllo sulle attività esternalizzate.
- In particolare, tali contratti prevedono:
  - una descrizione dettagliata delle attività esternalizzate;
  - le modalità di erogazione dei servizi;
  - i poteri di verifica e controllo spettanti a Bip SpA;
  - la quantificazione dei servizi resi;
  - adeguati presidi a tutela del patrimonio informativo di Bip SpA;
  - l'obbligo dell'outsourcer di operare in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti nonché di esigere l'osservanza delle leggi e dei regolamenti anche da parte di terzi ai quali si dovesse rivolgere per lo svolgimento delle attività esternalizzate;
  - la facoltà di Bip SpA di risolvere il contratto in caso di violazione da parte dell'outsourcer: (i) delle norme legislative e delle disposizioni impartite dal legislatore che possano comportare sanzioni a carico del committente; (ii) dell'obbligo di dare esecuzione all'attività nel rispetto dei principi contenuti del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231" adottato da Bip SpA nonché del Codice Etico.

## § 4. Individuazione delle Attività Sensibili (art. 6, comma 2, lett. a)

A seguito di una dettagliata analisi dei processi e dell'operatività aziendale, sono state individuate le cosiddette "aree sensibili" o "a rischio", cioè quei processi e quelle attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/01: si è pertanto analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, evidenziando i momenti ed i processi maggiormente rilevanti.

Si è, in particolare, proceduto - con riferimento alle diverse fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e delle macroattività (o processi) svolte dalla Società - ad indicare: (i) le singole attività il cui compimento potrebbe costituire occasione per la commissione dei reati rilevanti; (ii) le unità organizzative potenzialmente coinvolte; (iii) le specifiche procedure di riferimento esistenti.

I riferimenti sub (ii) e (iii) sono stati individuati anche sulla base di quanto contenuto nel "Manuale del sistema di gestione per la qualità" adottato dalla Società.

I risultati dell'attività di mappatura delle attività aziendali a rischio reato hanno consentito:

- 1) una prima identificazione delle unità organizzative/processi che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
- 2) l'individuazione delle principali fattispecie in relazione alle quali è possibile ipotizzare il rischio di compimento dei reati;

Tutti i risultati dell'attività svolta sono contenuti nella Parte II (Parte Speciale) del Modello.

Al termine delle verifiche di cui sopra, BIP S.p.A. ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere astrattamente commessi Reati e/o Illeciti Amministrativi: i Processi a Rischio.

Nell'attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come Processi a Rischio, in relazione al Decreto Legislativo, e, conseguentemente regolamentate al fine della prevenzione

della commissione di Reati e/o Illeciti Amministrativi, le seguenti aree di attività:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (**Parte II, Sezione 1, del Modello**), in relazione agli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo ed agli artt. 640, 640 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 322 c.p.
- Reati Societari (**Parte II, Sezione 2, del Modello**) in relazione all'articolo 25 ter del Decreto Legislativo ed agli artt. 2621, 2621 bis, 2622, 2624, 2625, 2637 e 2638 c.c.
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (**Parte II, Sezione 3, del Modello**) in relazione all'articolo 24 bis del Decreto Legislativo e agli artt. 491 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies c.p.
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (**Parte II, Sezione 4, del Modello**) in relazione all'articolo 25 novies del Decreto Legislativo e all'art. 171-bis legge n. 633/1941
- Reati di Ricettazione, di Riciclaggio e di Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (**Parte II, Sezione 5, del Modello**) in relazione all'articolo 25 octies del Decreto Legislativo e agli artt. 648, 648 bis e 648 ter e 648ter.1 c.p.
- Reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (**Parte II, Sezione 6, del Modello**) in relazione agli artt. 184, 187 bis, 185 e 187 ter del Testo Unico Finanza;

Conseguentemente, sono state introdotte - ove ritenuto necessario, ad integrazione delle procedure interne già esistenti - specifiche regole di comportamento ed è stato rafforzato il sistema di controllo interno proprio con riferimento a detti Reati.

Infine, l'ultima Sezione della Parte II del Modello è dedicata ai Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione all'articolo 25 septies del Decreto Legislativo e agli artt. 589 e 590 c.p.

Non si sono invece ravvisati concreti profili di rischio rispetto alla realizzazione delle altre condotte criminose rilevanti ai sensi del Decreto, quali, a mero titolo esemplificativo, quelle in materia di falso in monete, carte di pubblico credito ed in valori bollati e quelle integranti i delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis), quelle in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), i delitti di criminalità organizzata, quali l'associazione per delinquere; l'associazione di tipo mafioso; l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ecc (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01), i reati

transnazionali (art. 10 L. 146/2006) e quelle in materia di reati ambientali (art.25-undecies): nondimeno, si ritiene che le linee guida di cui al §.8 e i principi contenuti nel Codice Etico risultino idonei alla prevenzione di tali Reati.

Del pari, le richiamate linee guida e le previsioni del Codice Etico appaiono idonee a prevenire il compimento del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.), di recente introduzione nel novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01.

Anche per quanto concerne gli illeciti contro la libertà individuale (art. 25-*quinquies*), l'integrità e la salute delle donne e delle bambine (art. 25-*quater*.1), in materia di immigrazione clandestina (art. 10 L. 146/2006) e per quanto riguarda l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25-duodecies), si è ritenuto che, in ragione dell'ambito di attività della Società, non possano ravvisarsi profili di rischio che rendano ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società medesima.

Peraltro, si ritiene a tal fine esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel Codice Etico, che sanciscono l'obbligo di rispettare i valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione delle proprie funzioni, potrà individuare eventuali ulteriori attività a rischio delle quali - in relazione all'evoluzione legislativa o della realtà aziendale - sarà valutata l'inclusione nel novero delle attività sensibili.

## § 5. Previsione di specifici protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società (art. 6, comma 2, lett. b)

La mappatura delle attività aziendali "a rischio reato" ha evidenziato come il rischio di commissione di reati risulti in via di principio circoscritto, tenendo conto dell'esistenza di procedure interne che presiedono allo svolgimento delle attività aziendali.

La mappatura ha peraltro consentito l'individuazione dei processi aziendali "sensibili" in relazione ai quali si è reso opportuno focalizzare le verifiche aventi ad oggetto l'idoneità dei controlli esistenti e in relazione ai quali andrà espletata con maggior rigore l'attività di vigilanza interna.

La valutazione in merito all'idoneità di tali procedure alla prevenzione del rischio di compimento dei reati è stata effettuata sulla base dei seguenti principi generali:

- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata/o protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali.

L'analisi del sistema delle procedure interne vigente ha evidenziato che tali principi sono stati - in prevalenza - recepiti dalla Società nella predisposizione del proprio sistema organizzativo e procedurale. Con riferimento ad alcuni settori di attività, si è ritenuto opportuno integrare il sistema delle procedure esistente, individuando ulteriori regole di comportamento che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare.



Il complesso delle norme così individuate è stato ritenuto idoneo a contenere il rischio di compimento dei reati individuati in relazione alle Attività Sensibili, salvo il caso della fraudolenta elusione.

In ogni caso si specifica che i poteri attribuiti all'Organismo di Vigilanza di monitorare i comportamenti aziendali, anche mediante controlli a campione sugli atti ed i processi aziendali, costituiscono un valido presidio delle attività potenzialmente a rischio.

Infatti, l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di vigilare sul funzionamento efficace e sull'osservanza corretta del Modello, anche attraverso il controllo e la supervisione dei comportamenti aziendali, costituisce una garanzia ulteriore affinché i principi espressi nel presente Modello vengano osservati dal personale della Società.

Si aggiunga, infine, che nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla Parte Speciale del presente documento, i Soggetti Rilevanti prendono conoscenza e si impegnano a rispettare le norme poste da tutte le fonti del Modello.

## § 6. Gestione delle risorse finanziarie (art. 6, comma 2, lett. c)

Ogni attività inerente alla gestione delle risorse finanziarie compiuta da Soggetti Rilevanti deve essere posta in essere nel rispetto dei seguenti principi:

- **congruità**: la gestione delle risorse finanziarie deve risultare congrua rispetto all'operazione sottostante; significativi scostamenti dalle condizioni e prassi generali del mercato di riferimento devono essere adeguatamente motivati;
- **tracciabilità**: la gestione delle risorse finanziarie deve essere verificabile tramite la conservazione di idonea documentazione;
- **controllo**: la gestione delle risorse finanziarie deve essere sottoposta a continui controlli.

La gestione delle risorse finanziarie della Società avviene, nel rispetto dei principi indicati, e in conformità a quanto stabilito nell'ambito del "Manuale del sistema di gestione della qualità" e della procedura interna "Descrizione dei processi amministrativi e contabili di BIP". Il Consiglio di amministrazione approva annualmente un budget di spesa ed un correlato business plan ai quali la gestione delle risorse finanziarie della Società viene allineata.

L'attività di tesoreria è di competenza esclusiva della Funzione Amministrativa e consiste nella gestione e monitoraggio delle risorse finanziarie nonché dei relativi flussi (incassi e pagamenti).

I flussi finanziari sono regolati esclusivamente attraverso bonifici bancari; per soddisfare specifiche richieste di fornitori/professionisti, si ricorre in sporadici casi all'emissione di assegni circolari o bancari non trasferibili. Eccezionalmente, quando per modesti importi il pagamento finale non può essere fatto che in contanti, la Società utilizza dotazioni di cassa gestite e movimentate principalmente per le piccole spese. La riconciliazione delle casse è oggetto di verifica periodica da parte della Funzione Amministrativa.

Tutte le operazioni di tesoreria sono tracciate e riscontrabili presso primari Istituti di Credito nazionali ed internazionali.

I flussi finanziari vengono gestiti secondo le seguenti modalità:

## **Pagamenti**

- La Funzione Aziendale interessata, verificata l'avvenuta esecuzione della prestazione o la causale del pagamento e la congruità dell'importo, autorizza il pagamento alla Funzione Amministrativa;
- La Funzione Amministrativa, dopo aver effettuato le verifiche di competenza, predispone l'elenco dei bonifici bancari e dei relativi mandati di pagamento, debitamente autorizzati secondo i poteri di firma come risultanti dal Database Poteri;
- La Funzione Amministrativa:
  - a) verifica le autorizzazioni presenti sui mandati di pagamento, individua la banca con cui effettuare l'operazione e stabilisce la valuta con la quale viene effettuato l'esborso;
  - b) autorizza formalmente l'inoltro delle lettere di bonifico agli Istituti di Credito;
  - c) controlla tutte le operazioni transitate sui conti correnti al fine di verificare l'inerenza e l'accuratezza dell'esecuzione delle operazioni e l'aggiornamento tempestivo della registrazione delle operazioni di pagamento.

## **Incassi**

- La Funzione Amministrativa, dopo avere monitorato e verificato la correttezza e la completezza degli incassi, contabilizza le operazioni come rilevate dal sistema di Home Banking.  
Eventuali anomalie e/o criticità devono essere segnalate all'Amministratore Delegato al fine di attivare le relative modalità operative previste nel processo di gestione del recupero crediti e dei piani di rientro.

## **Note Spese**

Nella gestione delle Note Spese i Destinatari devono attenersi a quanto di seguito riportato:

- il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto mediante la compilazione del Modulo Note Spese;
- sul giustificativo delle spese di rappresentanza deve essere indicato il beneficiario/funzione aziendale/azienda;
- il dipendente / collaboratore che redige la nota spese deve sottoscrivere il modulo, farlo autorizzare dal proprio Responsabile Gerarchico e trasmetterlo alla Funzione Amministrativa;

- la Funzione Amministrativa verifica:
  - a) la presenza delle necessarie autorizzazioni;
  - b) la completezza, l'inerenza, la coerenza e l'adeguatezza dei giustificativi e degli importi indicati sul modulo Note Spese;
  - c) i giustificativi sotto il profilo dei requisiti formali e di deducibilità fiscale;
- la Funzione Amministrativa contabilizza le spese e comunica alla Funzione Personale gli importi da liquidare nel cedolino mensile.

## **§ 7. Linee guida di comportamento e principi di condotta finalizzati alla prevenzione dei reati.**

Le linee guida di comportamento, vincolanti per tutti i Soggetti Rilevanti della Società, sono parte integrante del Modello in quanto richiamano e precisano alcuni principi di condotta che le persone che rappresentano e che operano per conto della Società sono tenute ad osservare. Parimenti costituiscono la formalizzazione di principi, criteri e regole comportamentali di fatto da sempre operanti e rispettati nella Società e sono espressione dello spirito e della cultura della Società stessa.

Il rispetto di tali linee guida è richiesto in via di principio anche ai fornitori e ai prestatori di servizi della Società.

La Società ha adottato un Codice Etico (All. 1) cui sono tenuti a conformarsi i componenti degli organi sociali i consulenti e i collaboratori, i fornitori e qualsiasi altro soggetto che possa agire per conto della Società.

Le linee guida di comportamento, di seguito riportate non devono ritenersi esaustive, in quanto individuano i principi di base cui attenersi al fine di evitare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto e sono rappresentative del principio generale di correttezza e liceità nel lavoro e negli affari.

### Malversazione, indebita percezione di erogazioni e truffa in danno dello Stato o ente pubblico

Qualora la Società chieda finanziamenti pubblici o prenda parte a gare di appalto il comportamento deve essere improntato alla massima completezza e genuinità della documentazione da fornire (comprovante i requisiti di ammissibilità alla gara) senza manipolazioni strumentali, nonché alla massima integrità e correttezza nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati in favore della Società affinché siano destinati allo scopo per cui sono stati erogati.

### Concussione e Corruzione

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad evitare, anche indirettamente o per interposta persona, qualsiasi atto che possa

far ipotizzare - in occasione di attività che implicano un contatto con pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi - un'ipotesi o un tentativo volto ad influenzare indebitamente le decisioni, le risultanze ispettive e ogni altra attività di spettanza dei soggetti che rivestono le qualifiche richiamate, in favore della Società.

#### Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad evitare qualsiasi situazione in cui possa loro essere consegnato denaro contante.

#### False comunicazioni sociali.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti a garantire sempre e necessariamente un adeguato scambio di informazioni fra gli organi sociali, nel pieno rispetto della normativa vigente e nella rigorosa osservanza dello statuto sociale, curando in particolare che le comunicazioni effettuate riflettano correttamente la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società.

Parimenti si osservano i principi di lealtà, correttezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni con le funzioni ed autorità di controllo e di revisione, nonché quelli di riservatezza, di correttezza, di trasparenza, di chiarezza, di veridicità e di completezza nelle attività afferenti la circolazione e la diffusione di notizie che riguardano la Società, sia all'interno che all'esterno.

#### Impedito controllo e ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad astenersi dal fornire, o istigare a fornire, alle autorità di vigilanza indicazioni mendaci o fuorvianti inerenti fatti o operazioni da loro o da altri eseguite o curate nonché ad astenersi da ogni condotta che possa ostacolare o impedire i controlli sulle attività svolte.

#### Aggiotaggio e manipolazione del mercato

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad astenersi dal rivelare, o in qualsiasi modo agevolare, la diffusione di notizie idonee ad alterare il prezzo di strumenti finanziari quotati e non quotati. Tutti coloro che operano per conto della Società sono altresì tenuti ad astenersi dal porre in essere o in qualsiasi modo agevolare il compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Bip.

CLB

## Abuso di informazioni privilegiate

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, ad astenersi dal rivelare o in qualsiasi modo agevolare la diffusione di informazioni privilegiate.

## Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni suscettibili di utilizzazione allo scopo di facilitazione del riciclaggio di fondi di provenienza illecita e di finanziamento ad organizzazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. A tal fine si tiene presente che attività di favoreggiamento degli autori materiali del reato possono essere realizzate anche tramite l'omissione degli opportuni controlli sulla persona disponente e beneficiaria dell'operazione nonché sulla natura stessa dell'operazione.

## Delitti contro la personalità individuale

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni suscettibili di utilizzazione allo scopo di favoreggiamento degli autori materiali del reato attraverso la rilevazione di anomalie che siano possibili indici di un'attività di concorso nell'esecuzione del crimine.

## Reati transnazionali

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni suscettibili di integrare ipotesi delittuose di profilo transnazionale, anche a titolo di concorso o di favoreggiamento. In particolare è fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della Società di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio nonché di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali sospetti circa il verificarsi di fenomeni di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita a livello transnazionale.

## Reati di omicidio colposo e lesioni personali commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali



attività suscettibili di integrare una violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

#### Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

È fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della Società di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio e dell'autoriciclaggio nonché di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali sospetti circa il verificarsi di fenomeni di ricettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

#### Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali attività suscettibili di integrare il compimento di delitti informatici o il trattamento illecito dei dati

## Delitti contro l'industria e il commercio

Tutti coloro che operano per la Società osservano condotte improntate al rispetto dei principi di concorrenza leale, libero esercizio dell'impresa e normale svolgimento delle attività imprenditoriali.

## Delitti di criminalità organizzata.

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti, senza alcuna distinzione od eccezione, a prestare la massima attenzione al fine di individuare e/o prevenire eventuali operazioni suscettibili di integrare ipotesi delittuose di criminalità organizzata, anche a titolo di concorso o di favoreggiamento. In particolare è fatto obbligo a tutti coloro che operano per conto della Società di segnalare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali sospetti circa condotte o comportamenti di favoreggiamento, collusione o concorso in fenomeni di criminalità organizzata.

## Delitti in materia di diritto d'autore

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti al rispetto delle norme che tutelano il diritto d'autore e gli altri diritti connessi al suo esercizio e si astengono da qualsiasi comportamento che possa integrare violazione o danneggiamento di tali diritti.

## Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

I soggetti che operano per conto della Società si astengono da qualsiasi condotta che possa interferire od ostacolare l'amministrazione della giustizia. In particolare, è vietato indurre persone chiamate a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale nei confronti della Società a non rendere tali dichiarazioni o a renderne di mendaci.

## Delitti in materia di gestione dei rifiuti aziendali

Tutti coloro che operano per conto della Società sono tenuti al rispetto delle norme che regolamentano la gestione dei rifiuti aziendali provenienti dalle attività di ufficio gestendo tutte le attività di raccolta, deposito temporaneo trasporto e conferimento dei rifiuti aziendali (i.e. carta, plastica, toner esauriti, pile e lampade, ...) anche qualora vengano svolte da soggetti terzi (fornitori, imprese di pulizia, ...) nel rispetto delle disposizioni in materia.

## § 8. Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 1, lett. b).

Il Decreto identifica in un “organismo dell’ente”, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6, comma 1, lett. b), l’organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

La genericità del concetto di “organismo dell’ente” giustifica la eterogeneità delle soluzioni che al riguardo possono adottarsi in considerazione sia delle caratteristiche dimensionali della Società, sia delle regole di *corporate governance*, sia della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici.

L’organismo dell’ente è caratterizzato da:

- indipendenza di giudizio
- autonomia gerarchica rispetto ai soggetti sottoposti a controllo
- professionalità
- continuità d’azione

Ai fini della scelta dell’organismo di controllo il Consiglio di Amministrazione della Società ha valutato la sussistenza dei seguenti elementi:

autonomia ed indipendenza valutati in relazione all’organismo e non ai singoli componenti:

- possedere autonomi poteri di iniziativa e controllo
- non svolgere compiti operativi all’interno della Società
- avere una collocazione in posizione di diretto riferimento al Consiglio di Amministrazione

professionalità intesa come:

- possedere adeguate competenze specialistiche
- essere dotato di strumenti e tecniche specialistiche per poter svolgere l’attività, anche avvalendosi della consulenza di soggetti esterni

Avuto riguardo a tali elementi, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni e i poteri dell'organismo di controllo ad un organo collegiale composto da:

- professionisti esterni della Società
- un membro interno alla Società o alle Società del Gruppo BIP

L'Organismo è istituito nella composizione sopra indicata.

Il funzionamento dell'Organismo è contenuto nel regolamento contenente i principi per il funzionamento del medesimo (di seguito, anche il "**Regolamento**")

All'Organismo di Vigilanza è affidato, sul piano generale, il compito di vigilare:

- sull'effettiva osservanza del Modello da parte dei destinatari: membri degli Organi Sociali e, nei limiti ivi previsti, consulenti esterni e fornitori;
- sulla reale efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti.

Spetta all'Organismo di Vigilanza altresì il compito di apportare al Modello le modifiche che attengono ad aspetti di carattere descrittivo (ovverosia recepimento di elementi che derivano da atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione o da funzioni aziendali munite di specifica delega), nonché di aggiornare la lista dei Reati rilevanti, in funzione di eventuali integrazioni normative.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche, richiedere informazioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ai consulenti e collaboratori esterni della Società, svolgere indagini, effettuare ispezioni, accedere sia a locali sia a dati, archivi, documentazioni.

Nell'ambito della relazione annuale l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita informativa avente ad oggetto le attività svolte ed un programma di attività e verifiche da svolgersi nel periodo successivo, nonché gli aggiornamenti proposti in seguito all'emersione di eventuali carenze e/o lacune riscontrate all'esito delle verifiche poste in essere sull'efficacia del Modello stesso.

## § 9. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (art. 6, comma 2, lett. d)

### Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate in via generale dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo di Vigilanza medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività "sensibili" nonché al rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati di cui al Decreto, nei confronti dei Soggetti Rilevanti
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e delle altre disposizioni previste e/o richiamate dal Modello, nonché l'informativa sugli eventuali rilievi critici sollevati e sulle eventuali sanzioni irrogate
- tutte le altre informazioni indicate nella Parte Speciale del presente Modello

## Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza mediante le modalità definite dall'Organismo di Vigilanza medesimo
- le segnalazioni, eventualmente anche inviate in forma anonima, aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto alla seguente casella di posta elettronica, appositamente dedicata: ODV@mail-bip.com
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi
- l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione

## Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente documento è custodito per un periodo di 10 anni in un apposito *data base* (informatico o cartaceo) predisposto a cura dell'Organismo di Vigilanza, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

L'accesso al *data base* è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza e alle persone specificamente autorizzate per iscritto dall'Organismo di Vigilanza.

## § 10. Divulgazione del Modello

### **Formazione ed informazione dei Destinatari del Modello.**

È obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza, da parte dei Destinatari, circa il contenuto del Decreto e gli obblighi derivanti dal medesimo. Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione e l'informativa verso i Destinatari è gestita dall'Organismo di Vigilanza.

In particolare è prevista:

- una comunicazione iniziale: l'adozione del presente documento è comunicata a tutti i Soggetti Rilevanti tramite invio di una apposita e-mail con conferma di ricevimento, attraverso la quale viene chiesto a ciascun Soggetto Rilevante di prendere visione del Modello, del Codice Etico e del regolamento dell'Organismo di Vigilanza (che saranno allegati a tale e-mail)
- una specifica attività di formazione: tale attività è sviluppata facendo ricorso sia a strumenti e procedure informatiche che a incontri periodici

### **Informazione dei soggetti terzi (fornitori, consulenti)**

Una versione aggiornata del Codice Etico è pubblicata nel sito internet della Società e può essere liberamente consultata e salvata su supporto duraturo.

Ai soggetti che instaurano rapporti contrattuali con la Società viene richiesto di prendere visione del Codice Etico pubblicato nel sito web della Società e, ove ritenuto necessario o opportuno, sono informati delle conseguenze del mancato rispetto dei principi del Codice stesso.

Laddove possibile sono inserite nei rispettivi testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze aventi il seguente tenore: *"Business Integration Partners s.p.a., nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei propri rapporti si ispira ai principi contenuti nel Codice Etico adottato. La controparte [...] dichiara di aver preso atto delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato da Business Integration Partners S.p.a., facente parte del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01, di condividerne i*

*contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell'attività oggetto del presente incarico. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico da parte della controparte contrattuale potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, la risoluzione in danno del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati alla Società".*

## **§ 11 Sistema sanzionatorio (art. 6, comma 2, lett. e)**

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 231/01, gli Enti devono dotarsi di un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01, ledendo il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i "portatori di interessi", può comportare, quale conseguenza, l'adozione di specifiche misure a carico dei soggetti interessati, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria. Tale valutazione potrebbe, infatti, non coincidere con l'eventuale giudizio espresso in sede penale.

L'eventuale irrogazione della sanzione dovrà essere per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e di equità.

Le sanzioni previste sono applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute e/o richiamate nel Modello, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lett. b) e 7 del Decreto, le sanzioni previste nei successivi paragrafi potranno essere applicate, a seconda della gravità, nei confronti dei Soggetti Rilevanti, nelle ipotesi di:

- mancato rispetto delle disposizioni previste dal Modello
- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e controllo degli atti



- violazione e/o elusione del sistema di controllo, posto in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione all'Organismo di Vigilanza

## **1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati**

L'osservanza delle disposizioni e delle regole di comportamento introdotte e/o richiamate dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, codice civile.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.

Le disposizioni contenute nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono adeguatamente comunicate a tutti i dipendenti della Società.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, è promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica per presentare la propria difesa. Qualora la violazione risulti accertata, è comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali norme speciali applicabili, sono le seguenti:

- rimprovero verbale
- rimprovero scritto
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 10 giorni)
- licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)
- licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa)

E' intesa l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della Legge 300/1970 in materia di procedimento disciplinare.

I comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- a. incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che violi una delle procedure interne indicate dal Modello (ad esempio, ometta di dare comunicazione all'Organismo delle informazioni prescritte, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società
- b. incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure indicate dal Modello ovvero nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta violazione delle disposizioni impartite dalla Società. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello, od adottando un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa
- c. incorre nel provvedimento della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni" il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello od adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1 e 2. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno ai beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa
- d. incorre nel provvedimento del "licenziamento per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)" il lavoratore che adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Società

- e. incorre nel provvedimento del “licenziamento per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto” (giusta causa) il lavoratore che adotti un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 3, prima parte. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore costituendo un grave pregiudizio per l'azienda

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto di:

- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento
- comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge
- mansioni del lavoratore
- posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza
- altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a:

- livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso
- grado di intenzionalità del suo comportamento
- gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata

Le misure disciplinari sopra descritte saranno comminate dagli organi competenti della Società anche su eventuale segnalazione dell'Organismo, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. Viene comunque attribuito all'Organismo il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto.

## **2. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, la Società provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee.

## **3. Misure nei confronti degli amministratori**

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo ne informa tempestivamente il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

## **4. Misure nei confronti dei consulenti, collaboratori e partner commerciali**

Ogni violazione da parte di consulenti e collaboratori esterni delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello e agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal Decreto da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.